

**Regolamento  
della scuola media**  
(del 18 settembre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate la legge sulla scuola media, del 21.10.1974, e la legge della scuola, del 1.2.1990; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile,

**decreta:**

CAPITOLO I  
**Organi cantonali della scuola media**

**Direzione della scuola media**

**Art. 1** <sup>1</sup>Nell'ambito delle direttive del Consiglio di Stato, del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (detto in seguito Dipartimento) e della Divisione della scuola, l'Ufficio dell'insegnamento medio (detto in seguito UIM) è preposto alla direzione della scuola media.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>In particolare l'UIM sovrintende all'insegnamento e all'organizzazione scolastica con la collaborazione dei direttori, degli esperti e dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico; coordina l'attività degli organi cantonali e vi partecipa; promuove iniziative e innovazioni; esamina, all'intenzione dei servizi amministrativi e tecnici dello Stato, le necessità in materia di edilizia, attrezzature e materiali didattici.

**Organi cantonali dei direttori**

**a) Costituzione e attività**

**Art. 2** <sup>1</sup>I direttori delle scuole medie formano il Collegio dei direttori.

<sup>2</sup>L'attività del Collegio si svolge:

- a) nelle sedute organizzate cantonalmente;
- b) nei gruppi regionali, costituiti nel Bellinzonese e Valli, nel Locarnese, nel Luganese e nel Mendrisiotto.

<sup>3</sup>Il Collegio è diretto dal Gruppo di presidenza, formato dal presidente e dal segretario, eletti dal Collegio, e dai presidenti dei gruppi regionali, eletti dai rispettivi gruppi. Le cariche in questione sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.

<sup>4</sup>I direttori delle scuole private parificate partecipano, con voto consultivo, all'attività del Collegio.

**b) Funzioni e compiti**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Collegio dei direttori esplica la funzione di coordinamento tra il Dipartimento e gli istituti. In particolare, esso svolge compiti di informazione e di coordinamento tra gli istituti, di esecuzione di nuove disposizioni, di proposizione e di consulenza.

<sup>2</sup>I gruppi regionali trattano i temi pertinenti alle rispettive regioni e sviluppano iniziative d'interesse regionale; elaborano, d'intesa con l'UIM, le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti; preparano i lavori del Collegio.

<sup>3</sup>Il Gruppo di presidenza è l'organo esecutivo e rappresentativo del Collegio. Esso programma i lavori del Collegio; coordina l'attività dei gruppi regionali; tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte dall'UIM.

**Esperti di materia**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per ogni materia di insegnamento il Consiglio di Stato incarica, per pubblico concorso, alcuni esperti, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell'incarico.

L'esperto mantiene la nomina nella scuola di provenienza.

L'assegnazione della sede di servizio, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, avviene in base ai seguenti criteri:

- a) la sede di servizio corrisponde al luogo in cui viene svolto il maggior numero di ore lezione;

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 391; precedente modifica: BU 2002, 195.

- b) ogni anno l'Ufficio dell'insegnamento medio definisce la sede di servizio; qualora l'attività prevalente fosse quella dell'esperto, la sede è fissata in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>L'incarico è quadriennale, scade il 31 agosto dell'anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato ed è rinnovabile.

<sup>3</sup>Gli esperti devono avere una formazione accademica specifica nella materia; di regola, sono docenti di scuole postobbligatorie, preferibilmente con esperienza d'insegnamento nel settore medio.

<sup>4</sup>Essi possono chiedere di insegnare in classi di scuola media, per un periodo limitato, per fini di verifica dei programmi e dei metodi d'insegnamento.

### **Scuole e comprensori d'attività**

**Art. 5** <sup>1</sup>Gli esperti svolgono le loro funzioni nelle scuole medie pubbliche e in quelle private parificate.

<sup>2</sup>L'UIM stabilisce il comprensorio delle scuole medie assegnato a ogni singolo esperto.

### **Esperti di materia**

#### **a) Funzioni e compiti**

**Art. 6** <sup>1</sup>Gli esperti svolgono, nell'ambito dell'insegnamento della propria materia, le funzioni di impostazione, di coordinamento e di vigilanza.

<sup>2</sup>In particolare essi:

- a) valutano la situazione e l'evoluzione dell'insegnamento nella propria materia, anche in relazione ai programmi delle scuole elementari e delle scuole postobbligatorie, e propongono innovazioni nei programmi, nei metodi e nei mezzi didattici;
- b) coordinano l'insegnamento della materia su piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di applicazione dei programmi, ai criteri di programmazione didattica e di valutazione e alla scelta dei mezzi didattici;
- c) curano collegialmente gli aspetti interdisciplinari dei programmi e dell'insegnamento;
- d) favoriscono l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, anche tramite iniziative di aggiornamento;
- e) esplicano la consulenza e la vigilanza disciplinare e metodologica sull'insegnamento;
- f) partecipano alle prove per l'assunzione dei docenti.

#### **b) Modalità di lavoro**

**Art. 7** Per svolgere le loro funzioni, gli esperti:

- a) promuovono incontri, facoltativi o obbligatori, con i docenti, assicurando lo scambio di informazioni, di esperienze e di materiali didattici;
- b) compiono regolari visite durante le lezioni, seguite da un colloquio con i docenti interessati;
- c) incontrano le direzioni scolastiche per affrontare i problemi della propria materia negli istituti;
- d) partecipano a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria materia;
- e) valutano i bisogni di aggiornamento del corpo insegnante partecipando alla realizzazione dei relativi programmi.

### **Collegio degli esperti**

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli esperti di materia formano il Collegio degli esperti.

<sup>2</sup>Gli esperti della stessa materia formano i gruppi di materia.

<sup>3</sup>Il Collegio e i gruppi di materia sono diretti, d'intesa con l'UIM, dal Gruppo di presidenza degli esperti, composto del presidente, del segretario e di quattro membri scelti dal Collegio. La durata in carica è, al massimo, di quattro anni.

### **Funzioni e compiti**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il Collegio tratta i problemi globali dell'insegnamento e quelli della funzione di esperto. In particolare, esso valuta complessivamente l'insegnamento impartito nella scuola media; formula o preavvisa progetti e iniziative concernenti l'insegnamento; cura i criteri di coordinamento tra le varie materie.

<sup>2</sup>I gruppi di materia coordinano l'insegnamento della propria materia su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dall'UIM.

---

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 3.7.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 520.

<sup>3</sup>Il Gruppo di presidenza è l'organo esecutivo e rappresentativo del Collegio. Esso programma i lavori del Collegio e tratta le pratiche correnti.

### **Capigruppo del servizio di sostegno pedagogico**

**Art. 10<sup>3</sup>** <sup>1</sup>Per ogni regione è nominato un capogruppo con una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell'educazione in ambito scolastico.

<sup>2</sup>Il capogruppo:

- a) dirige e coordina le attività collegiali dei docenti di sostegno pedagogico, dei docenti o degli operatori della differenziazione curricolare, dell'educatore operante nelle sedi di scuola media e del logopedista;
- b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività;
- c) collabora con le direzioni e con l'UIM per i problemi concernenti il disadattamento scolastico;
- d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.

### **Collegio dei capigruppo**

**Art. 11** <sup>1</sup>I capigruppo formano il Collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.

<sup>2</sup>Il Collegio:

- a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure di prevenzione e di contenimento del fenomeno stesso;
- b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
- c) valuta i bisogni di aggiornamento e collabora alla realizzazione di appositi programmi;
- d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per l'UIM.
- e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia ed elementare.<sup>4</sup>

### **Organi di valutazione e di vigilanza sulle attività professionali dei docenti**

**Art. 12** <sup>1</sup>I direttori, gli esperti e i capigruppo valutano, secondo le diverse situazioni, le attività professionali dei rispettivi docenti, tramite visite in classe, esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati e con incontri personali.

<sup>2</sup>Tale valutazione ha lo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell'attività professionale.

<sup>3</sup>Direttori, esperti e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento delle prestazioni professionali dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.

<sup>4</sup>Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediale. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o si ripetono, viene inviato un rapporto all'UIM che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.

## **CAPITOLO II**

### **Sedi, comprensori e frequenza scolastica**

#### **Istituzione e soppressione di sedi**

**Art. 13** L'istituzione e la soppressione di sedi di scuola media compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei comuni interessati.

#### **Commissione scolastica intercomunale**

**Art. 14** <sup>1</sup>Per ogni sede è istituita la commissione scolastica formata dai rappresentanti di tutti i comuni del comprensorio. Ogni comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi municipi.

<sup>2</sup>Nelle sedi frequentate da allievi di un solo comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.

<sup>3</sup>La costituzione della commissione è ratificata dal Dipartimento.

---

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>4</sup> Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>4</sup>La commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario; si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o il consiglio di direzione della sede.

<sup>5</sup>Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

### **Comprensori**

**Art. 15** <sup>1</sup>Per ogni sede il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.

<sup>2</sup>Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti.

<sup>3</sup>Per frequentare una sede diversa da quella di cui ai cpv. 1 e 2 la famiglia dell'allievo deve inoltrare domanda scritta e motivata all'UIM, il quale decide, se del caso sentendo i direttori delle sedi interessate, tenendo in considerazione segnatamente le disponibilità logistiche attuali e future di tali sedi, l'organizzazione razionale attuale e futura delle sezioni nei comprensori interessati, la fattibilità pratica della frequenza fuori comprensorio e le oggettive necessità dell'allievo. Contro la decisione è data facoltà di reclamo all'UIM.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>È riservata la frequenza delle scuole medie private.

### **Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi<sup>6</sup>**

**Art. 16<sup>7</sup>** <sup>1</sup>Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

<sup>2</sup>Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di un esame d'ammissione organizzato nella scuola d'arrivo. Le materie d'esame, oltre all'italiano e alla matematica, sono il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in IV media. È ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.

<sup>3</sup>Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell'età e della formazione scolastica precedente.

<sup>4</sup>Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull'assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

### **Controllo della frequenza**

**Art. 17** <sup>1</sup>L'iscrizione degli allievi ha luogo di regola entro la fine di giugno.

<sup>2</sup>Entro la fine di settembre ogni sede trasmette ai municipi l'elenco degli allievi iscritti. Il municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza all'obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.

### **Assenze dalla scuola**

**Art. 18<sup>8</sup>** <sup>1</sup>Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate da chi detiene l'autorità parentale mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola.

<sup>2</sup>Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è richiesto il certificato medico.

<sup>3</sup>Per assenze frequenti dovute a malattia o infortunio o di durata inferiore ai 14 giorni può essere richiesto il certificato medico.

<sup>4</sup>Il consiglio di direzione può concedere permessi per assenze prevedibili e giustificate.

<sup>5</sup>In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, il direttore della scuola avverte immediatamente il municipio interessato, cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il municipio interviene nell'ambito delle sue attribuzioni. Se entro 8 giorni la legge non è stata ossequiata, il direttore trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso all'Ufficio dell'insegnamento medio per i provvedimenti di legge.

<sup>6</sup>Se l'assenza è imputabile all'allievo, il direttore avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie sono segnalate nell'attestato di fine anno scolastico e danno luogo a provvedimenti disciplinari di cui al capitolo VIII.

---

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall'11.11.2016 - BU 2016, 469.

<sup>6</sup> Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 52.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedente modifica: BU 2004, 472.

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

## Trasporto degli allievi e refezione scolastica

### a) Presentazione delle proposte

**Art. 19** <sup>1</sup>Il consiglio di direzione, in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale, presenta all'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici le proposte per l'organizzazione del trasporto degli allievi e della refezione.

<sup>2</sup>Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori del raggio stabilito dal Dipartimento per ogni sede scolastica. Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici. Nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.

<sup>3</sup>L'ammontare della partecipazione alle spese da parte delle famiglie è di 100 franchi annui; le direzioni scolastiche provvedono all'incasso.<sup>9</sup>

<sup>4</sup>...

### b) Modalità

**Art. 20** <sup>1</sup>La refezione degli allievi che non possono rientrare a casa a mezzogiorno è assicurata:

a) nel ristorante scolastico della sede frequentata;

b) in altre mense o in esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione del ristorante scolastico.

<sup>2</sup>Il costo dei pasti nelle mense scolastiche, a carico delle famiglie, è stabilito dal Consiglio di Stato in misura uniforme per tutte le sedi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche; l'eccedenza è a carico dello Stato.

<sup>3</sup>Il consiglio di direzione organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno. I docenti incaricati fruiscono dei riconoscimenti previsti dal Regolamento dei dipendenti dello Stato.

<sup>4</sup>Nei confronti degli allievi indisciplinati, il consiglio di direzione può predisporre delle sanzioni, come al cap. VIII.

## CAPITOLO III

### Disposizioni generali sull'insegnamento<sup>11</sup>

#### Piano orario settimanale

**Art. 21**<sup>12</sup> <sup>1</sup>Il piano orario settimanale è il seguente:<sup>13</sup>

Materie	Classi			
	I	II	III	IV
Italiano	6	5	6	6 (di cui 2 di labo)
Francese	4	3	—	—
Tedesco	—	3	3	3
Inglese	—	—	2.5	3
Storia e civica	2	2	2.5	2
Geografia	2	2	2	2
Matematica	5	5	5	5
Scienze naturali	3	2	4	3 (di cui 2 di labo)
Ed. visiva	2	2	2	—
Ed. musicale	2	2	1	—
Ed. alle arti plastiche	2	2	—	—
Ed. fisica	3	3	3	3
Insegnamento religioso	1	1	1	1
Ora di classe	1	1	1	1
Opzione d'orientamento				2
Opzione capacità espressive e tecniche				2
Opzione latino	—	—	2	4
Opzione francese	—	—	2	2
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

<sup>2</sup>Gli istituti, per decisione del consiglio di direzione, possono adottare una variante con 32 ore settimanali nel ciclo d'osservazione e 34 nel ciclo d'orientamento purché ciò non comporti spese di

<sup>9</sup> Cpv. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.7.2014 - BU 2013, 407; precedenti modifiche: BU 1997, 425; BU 2012, 461.

<sup>10</sup> Cpv. abrogato dal R 26.9.2012; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2012, 461.

<sup>11</sup> Titolo modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

<sup>12</sup> Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

<sup>13</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273; precedente modifica: BU 2010, 189.

trasporto supplementari. In questo caso un'ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e un'ora di educazione fisica è spostata dalla II alla IV classe.

<sup>3</sup>L'anno scolastico è suddiviso in due semestri.

### **Educazione alle arti plastiche ed educazione alimentare<sup>14</sup>**

**Art. 22** <sup>1</sup>Nelle classi I e II, il corso di educazione alle arti plastiche ha luogo quando la sezione ha più di 15 allievi per mezze sezioni miste.<sup>15</sup>

<sup>2</sup>Il corso di educazione alimentare e cucina per mezze sezioni, della durata di 12 settimane (48 ore in totale comprese 2 ore settimanali fuori orario per i pasti) è incluso nelle ore di scienze della classe III. Le mezze sezioni libere sono impegnate nel laboratorio scientifico.<sup>16</sup>

### **Insegnamento differenziato nei cicli d'orientamento**

**Art. 23**<sup>17</sup> <sup>1</sup>Nelle classi III e IV, gli allievi possono scegliere, secondo le disposizioni degli art. 50, 51 e 52, i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi nei corsi attitudinali, per un periodo di prova non superiore a 4 settimane, in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.

<sup>2</sup>Nella classe III sono offerti, in forma di opzione:

a) il corso di francese di 2 ore: un'ora sovrapposta, prioritariamente a educazione fisica o, subordinatamente, a educazione visiva, e un'ora fuori orario;

b) il corso di latino di 2 ore: un'ora sovrapposta a italiano e un'ora fuori orario.

<sup>3</sup>Nella classe IV sono offerti, in forma di opzioni:

a) un corso, a scelta, di educazione visiva o musicale o di tecniche di progettazione e costruzioni (opzione capacità espressive e tecniche);<sup>18</sup>

b) un corso, a scelta, di attività tecniche o artigianali o commerciali (opzione di orientamento);

c) il corso di francese di 2 ore: sovrapposto all'opzione di orientamento;

d) il corso di latino di 4 ore: 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), un'ora sovrapposta a educazione fisica e 2 ore fuori orario.

### **Insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza**

**Art. 23a**<sup>19</sup> <sup>1</sup>Nelle classi III e IV è previsto l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza.

<sup>2</sup>L'insegnamento è compreso parzialmente nel programma di storia e civica e si completa con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche, per un onere complessivo di 36 ore annue.

<sup>3</sup>La direzione è responsabile dell'organizzazione delle giornate o mezze giornate di cui al cpv.2.

<sup>4</sup>La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nella nota di storia.

### **Alfabetizzazione informatica**

**Art. 23b**<sup>20</sup> Nella classe I tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore. Il corso ha luogo, di regola, nel corso del primo semestre ed è impartito da un docente dell'istituto scolastico in collaborazione con il docente di materia.

### **Ora di classe**

**Art. 24** <sup>1</sup>L'ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei piani di formazione.<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Nota marginale modificata dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

<sup>15</sup> Cpv. modificato dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

<sup>16</sup> Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

<sup>17</sup> Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>18</sup> Lett. modificata dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

<sup>19</sup> Art. introdotto dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 secondo la disposizione del cpv. seguente: l'art. 23a entra in vigore per la classe III a partire dall'anno scolastico 2002-03, per la classe IV dall'anno scolastico 2003-04 - BU 2002, 165.

<sup>20</sup> Art. introdotto dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305.

<sup>21</sup> Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

<sup>2</sup>Nell'ora di classe sono trattati problemi particolari della classe e dell'istituto, temi di interesse degli allievi, temi d'attualità e l'informazione scolastica e professionale.

### **Valutazione della scuola media**

**Art. 25** <sup>1</sup>L'UIM promuove, con la collaborazione dell'Ufficio studi e ricerche e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell'insegnamento e della vita d'istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all'orientamento scolastico-professionale.

<sup>2</sup>La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

### **Prove cantonali<sup>22</sup>**

**Art. 26<sup>23</sup>** <sup>1</sup>L'UIM organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma e regolare le attività d'insegnamento.

<sup>2</sup>Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.

<sup>3</sup>L'UIM elabora, in collaborazione con gli esperti, i direttori, gruppi di docenti e l'Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi, definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.

<sup>4</sup>I risultati delle prove cantonali sono diffusi per il tramite di appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.

<sup>5</sup>L'UIM allestisce la pianificazione quadriennale delle materie e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale.

## **CAPITOLO IV**

### **Compiti e funzionamento degli istituti**

#### **Compiti degli istituti**

**Art. 27** <sup>1</sup>Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai programmi d'insegnamento, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione degli obiettivi pedagogici, didattici e culturali della scuola media.

<sup>2</sup>In particolare, il consiglio di direzione - coadiuvato dagli altri organi d'istituto - crea le condizioni affinché:

- a) la vita d'istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
- b) gli organi d'istituto possano adempiere al meglio le loro funzioni;
- c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell'istituto e lo spirito d'iniziativa e di innovazione.
- d) siano garantiti il monitoraggio, l'analisi e la progettazione degli interventi concernenti il disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.<sup>24</sup>

<sup>3</sup>Il consiglio permanente del disadattamento è composto dal direttore, dal capogruppo del servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall'operatore della differenziazione curricolare e dall'educatore quando è coinvolto.<sup>25</sup>

#### **Progetto educativo**

**Art. 28<sup>26</sup>** <sup>1</sup>Il consiglio di direzione elabora il progetto educativo dell'istituto sulla base delle indicazioni del collegio dei docenti, delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalla legge e dai programmi vigenti.

<sup>2</sup>Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti.

#### **Valutazione interna**

**Art. 29** <sup>1</sup>Alla fine di ogni anno scolastico, il consiglio di direzione redige un rapporto di gestione dell'istituto all'intenzione dell'UIM.

---

<sup>22</sup> Nota marginale modificata dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>23</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>24</sup> Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>25</sup> Cpv. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>26</sup> Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>2</sup>Periodicamente, d'intesa con l'UIM, il consiglio di direzione elabora un rapporto di valutazione generale, in cui figurino l'analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo. Esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.

<sup>3</sup>Per le attività di valutazione interna, gli istituti possono ricorrere all'assistenza di specialisti.

### **Attività collegiali**

**Art. 30** Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell'orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell'istituto (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di materia, altri organi d'istituto). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni del consiglio di direzione.

### **Allievi e genitori**

**Art. 31** <sup>1</sup>Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull'insegnamento e sulla vita della classe e dell'istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di materia e al consiglio di direzione.

<sup>2</sup>Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d'istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell'istituto.

### **Assemblea degli allievi**

**Art. 32** <sup>1</sup>Le modalità di costituzione dell'assemblea degli allievi sono definite nel regolamento interno dell'istituto.

<sup>2</sup>Il consiglio di direzione, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l'informazione agli allievi e li aiuta a costituire l'assemblea e a farla funzionare.

<sup>3</sup>L'ora di classe può essere utilizzata per agevolare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea.

<sup>4</sup>Un apposito albo è messo a disposizione dell'assemblea e dei singoli allievi.

### **Riunione dei genitori per classe**

**Art. 33** <sup>1</sup>I docenti di classe, d'intesa con il consiglio di direzione, convocano i genitori di ogni classe almeno una volta all'anno. I docenti delle classi interessate sono tenuti a partecipare alle riunioni con i genitori.

<sup>2</sup>Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull'insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione. Alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi.

## **CAPITOLO V**

### **Organizzazione dell'insegnamento**

#### **Orario settimanale d'istituto**

**Art. 34** Il piano orario d'istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla base del piano orario cantonale ed è esposto all'albo della scuola.

#### **Campi d'autonomia degli istituti**

**Art. 35** <sup>1</sup>Il consiglio di direzione, sentito il collegio dei docenti, stabilisce se l'orario è uniforme per tutto l'anno scolastico o differenziato per semestre. Nel secondo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano orario per le diverse materie.

<sup>2</sup>Ogni istituto, interessando gli esperti, può sviluppare in modo autonomo iniziative di appoggio all'insegnamento, quali:

- a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo;
- b) attività di natura culturale, didattica o sportiva di uno o più giorni esterne alla sede;
- c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri- o interdisciplinari;
- d) attività di animazione, quali spettacoli, giornale d'istituto, attività culturali, interventi nel territorio, ecc.

<sup>3</sup>A tale scopo le direzioni possono realizzare programmi speciali sull'arco dell'anno scolastico per un totale massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche.

#### **Calcolo del fabbisogno annuale di ore d'insegnamento**

##### **a) Numero delle sezioni**

**Art. 36** Le sezioni di I sono formate secondo gli effettivi seguenti:

N° allievi per classe	N° sezioni
fino a 25	1
da 26 a 50	2
da 51 a 74	3
da 75 a 96	4
da 97 a 120	5
da 121 a 138	6
da 139 a 161	7
da 162 a 176	8
da 177 a 198	9

Nel passaggio dalla I alla II, le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una diminuzione marcata degli effettivi.

### **Costituzione dei gruppi d'insegnamento**

**Art. 37<sup>27</sup>** 1Nelle classi III e IV i gruppi d'insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:

- insegnamento comune: massimo 23 allievi per gruppo, purché i gruppi comprendano mediamente almeno 16 allievi;
- corsi di matematica e tedesco: massimo 18 allievi nei corsi di base, 25 nei corsi attitudinali; l'insegnamento dell'inglese in IV avviene per gruppi eterogenei a effettivi ridotti, al massimo 16 allievi;
- corso di latino e francese: massimo 25 allievi per gruppo;
- opzioni, ad esclusione di latino e francese; ogni istituto ha diritto per la IV classe a un numero complessivo di ore calcolato secondo la seguente tabella:<sup>28</sup>

N. sezioni	Totale ore
2	10
3	14
4	20
5	24
6	28
7	34
8	38

<sup>2</sup>L'insegnamento obbligatorio di educazione alle arti plastiche, di educazione alimentare e cucina e dei laboratori di italiano e di scienze ha luogo per mezze classi, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per sezione.<sup>29</sup>

### **Insegnamento religioso**

**Art. 38** 1Per l'insegnamento della religione cattolica, le sezioni vengono rifuse, di regola, quando vi sono iscritti meno dell'80% degli allievi di una classe e purché esistano le condizioni organizzative appropriate; i gruppi non possono essere superiori a 25 allievi.

<sup>2</sup>Per l'insegnamento della religione evangelica sono attribuite 1 ora fino a 6 iscritti complessivi, 2 oltre 6 iscritti; se gli iscritti per ciclo biennale sono superiori a 15, sono attribuite 2 ore.<sup>30</sup>

### **Sostegno pedagogico e differenziazione curricolare<sup>31</sup>**

**Art. 39<sup>32</sup>** 1Per il servizio di sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente di:

- fino a 8 sezioni: 1 posto, di cui almeno 0.5 per il sostegno pedagogico
- da 9 a 14 sezioni: 1.5 posti, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico
- da 15 a 18 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1.5 per il sostegno pedagogico
- da 19 a 23 sezioni: 2.5 posti, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico
- da 24 a 26 sezioni: 3 posti, di cui almeno 2.5 per il sostegno pedagogico
- oltre 26 sezioni: 3.5 posti, di cui almeno 2.5 per il sostegno pedagogico.<sup>33</sup>

<sup>27</sup> Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 1999, 161.

<sup>28</sup> Lett. modificata dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305.

<sup>29</sup> Cpv. modificato dal R 25.5.2010; in vigore dal 1.8.2010 - BU 2010, 189.

<sup>30</sup> Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

<sup>31</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>32</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>33</sup> Cpv. modificato dal R 18.6.2013; in vigore dal 21.6.2013 - BU 2013, 281.

<sup>2</sup>In casi particolari, la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo; in caso di disaccordo la decisione spetta all'UIM.

<sup>3</sup>Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall'art. 53c.

### **Altri compiti**

**Art. 40**<sup>34</sup> Ogni istituto dispone di un riconoscimento di:

- a) 1 ora per sezione per la funzione di docente di classe;
- b) 1 ora fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche;
- c) 3 ore per la gestione delle aule d'informatica, per la consulenza interna relativa all'integrazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento e per la conduzione di due corsi di alfabetizzazione informatica;
- d) 2 ore per la presenza di sottosedì;
- e) 1/3 di ora per l'alfabetizzazione informatica per sezione di I media; il numero di sezioni è dato dal numero di sezioni di I media diminuito di due unità.

### **Compensazioni interne**

**Art. 41** Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano orario, il consiglio di direzione può modificare i parametri descritti nei precedenti articoli adottando compensazioni senza aggravio finanziario.

### **Composizione delle sezioni**

**Art. 42** Nelle classi I-II e nella parte comune dell'insegnamento delle classi III-IV, le sezioni devono essere composte, per quanto riguarda le capacità degli allievi, in modo eterogeneo.

### **Materiale individuale gratuito e libri di testo**

**Art. 43** <sup>1</sup>Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto nell'elenco ufficiale, predisposto dall'UIM.

<sup>2</sup>L'UIM emana l'elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti e dei docenti. L'elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.

<sup>3</sup>L'UIM può autorizzare l'utilizzazione sperimentale di un libro di testo fuori dell'elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.

<sup>4</sup>Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.<sup>35</sup>

### **Attrezzature e materiali didattici**

**Art. 44** <sup>1</sup>Il consiglio di direzione, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l'elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione.

<sup>2</sup>Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi.

### **Programmazione d'istituto**

**Art. 45**<sup>36</sup> Il consiglio di direzione, sentito il collegio dei docenti, elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività dell'istituto.

### **Programmazione didattica**

**Art. 46** <sup>1</sup>Tenendo in considerazione le indicazioni dei programmi e la situazione iniziale delle classi, ogni docente prepara, entro fine settembre, il piano di lavoro annuale delle diverse sezioni in cui è chiamato a insegnare.

<sup>2</sup>Nel caso di iniziative che coinvolgono più discipline, i piani di lavoro sono elaborati insieme dai docenti interessati.

<sup>3</sup>I gruppi di materia e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l'inizio dell'anno scolastico, i contenuti di massima dei piani di lavoro e le iniziative comuni.

---

<sup>34</sup> Art. modificato dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305; precedenti modifiche: BU 1999, 161; BU 2001, 176.

<sup>35</sup> Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>36</sup> Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>4</sup>I direttori e gli esperti possono richiedere in qualunque momento i piani di lavoro ai singoli docenti o a gruppi di docenti.

<sup>5</sup>L'UIM, in collaborazione con gli esperti, può elaborare indicazioni per l'elaborazione dei piani di lavoro.

### **Attività scolastiche a domicilio**

**Art. 47** <sup>1</sup>Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.

<sup>2</sup>Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all'approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.

<sup>3</sup>Nell'attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.

<sup>4</sup>Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.

### **Adattamenti del curriculum scolastico**

**Art. 48** <sup>1</sup>Nel caso di allievi:

- a) con problemi di salute o difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici,
- b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero,
- c) con elevate difficoltà d'apprendimento e/o di comportamento,<sup>37</sup>
- d) con un alto potenziale cognitivo.<sup>38</sup>

<sup>2</sup>Tali adattamenti sono decisi con la collaborazione del docente di sostegno pedagogico e, se del caso, del docente di lingua e di integrazione e devono avere il consenso delle famiglie interessate.

### **Allievi alloggiati**

**Art. 49** Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d'integrazione sono disciplinate dall'apposito regolamento.

### **Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III<sup>39</sup>**

**Art. 50**<sup>40</sup> <sup>1</sup>L'iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della seconda classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

<sup>2</sup>Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo, può decidere la famiglia, salvo quanto prescritto al cpv. 3.

<sup>3</sup>Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto, alla fine della seconda classe, almeno la nota 4,5 nelle rispettive materie.

<sup>4</sup>L'iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.

<sup>5</sup>Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe, su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.

### **Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV**

**Art. 51**<sup>41</sup> <sup>1</sup>L'iscrizione nella IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l'iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto la sufficienza.<sup>42</sup>

<sup>2</sup>Sulla base della valutazione complessiva del profitto e dell'impegno, il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del capoverso precedente, ritenuto comunque che il profilo

---

<sup>37</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>38</sup> Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>39</sup> Nota marginale modificata dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

<sup>40</sup> Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>41</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273; precedenti modifiche: BU 2000, 270; BU 2004, 472.

<sup>42</sup> Cpv. modificato dal R 18.6.2013; in vigore dal 21.6.2013 - BU 2013, 281.

delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione e che la nota ottenuta nel corso di base corrispondente non sia inferiore a 4,5.

### **Cambiamento di curriculum**

**Art. 52**<sup>43</sup> 1Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.

<sup>2</sup>Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l'intero anno scolastico.

## **CAPITOLO VI**

### **Servizio di sostegno pedagogico**

#### **Scopo**

**Art. 53**<sup>44</sup> 1Il servizio di sostegno pedagogico è un'istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.

3Le attività del servizio direttamente a favore di un allievo sono accompagnate da un'adeguata informazione ai genitori.

4L'ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico e dal corso pratico è accompagnata da un'adeguata informazione dei genitori.

#### **Ripartizione regionale**

**Art. 53a**<sup>45</sup> Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.

#### **Composizione dei gruppi**

**Art. 53b**<sup>46</sup> I gruppi regionali comprendono un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori, logopedisti.

#### **Situazioni particolari**

**Art. 53c**<sup>47</sup> 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali.

2Negli istituti per queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

3Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.

#### **Compiti dei docenti di sostegno pedagogico**

**Art. 54** 1Il docente di sostegno pedagogico:

- a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e promuovendo, in accordo con il consiglio di direzione, iniziative appropriate;
- b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica.<sup>48</sup>

<sup>2</sup>Valgono per analogia le disposizioni dell'art. 82 cpv. 2 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.<sup>49</sup>

<sup>3</sup>Il docente di sostegno cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all'istituto.

#### **Compiti dei docenti o degli operatori della differenziazione curricolare**

---

<sup>43</sup> Art. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>44</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>45</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>46</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>47</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>48</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>49</sup> Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

**Art. 54a**<sup>50</sup> Il docente, o l'operatore della differenziazione curricolare:

- a) assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;
- b) elabora un progetto d'intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il docente di sostegno pedagogico;
- c) propone agli allievi attività manuali finalizzate al rafforzamento delle competenze scolastiche fondamentali;
- d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con l'orientatore scolastico e professionale;
- e) partecipa alle attività del servizio.

### **Compiti dell'educatore**

**Art. 54b**<sup>51</sup> 1L'educatore:

- a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del disadattamento;
- b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d'adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento;
- c) partecipa alle attività del servizio.

<sup>2</sup>L'intervento dell'educatore è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti.

<sup>3</sup>Il capogruppo stabilisce le priorità e l'attribuzione dell'educatore ai singoli istituti scolastici.

### **Compiti del logopedista**

**Art. 54c**<sup>52</sup> 1Il logopedista svolge interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto.

<sup>2</sup>Valgono per analogia le disposizioni dell'art. 82 cpv. 2 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

<sup>3</sup>L'UIM stabilisce il piano per l'impiego dei logopedisti nella scuola media facendo capo alle risorse attribuite per le scuole dell'infanzia ed elementari.

### **La differenziazione curricolare**<sup>53</sup>

**Art. 55**<sup>54</sup> 1La differenziazione curricolare, per le situazioni indicate nell'art. 48 cpv. 1 del presente regolamento, è realizzata da un docente o da un operatore della differenziazione curricolare nell'ambito di progetti individuali.

<sup>2</sup>La differenziazione curricolare per le situazioni indicate dall'art. 48 cpv.1 lett. c sostituisce una o più materie d'insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali e contempla attività pratiche e manuali, di regola riservate agli allievi con più di 13 anni.

<sup>3</sup>L'iscrizione annuale alla differenziazione curricolare è decisa dal consiglio di direzione su proposta del Consiglio di classe in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico; è richiesto il consenso della famiglia.

<sup>4</sup>Alla fine dell'anno scolastico, gli allievi che beneficiano della differenziazione curricolare ricevono una valutazione numerica.

### **Onere di lavoro dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare**<sup>55</sup>

**Art. 56**<sup>56</sup> 1L'orario d'insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare è dedicato interamente a interventi diretti con allievi.

<sup>2</sup>Le attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell'orario d'insegnamento.

<sup>3</sup>L'onere di lavoro dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, così come le attività di contatto

---

<sup>50</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>51</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>52</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>53</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>54</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>55</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>56</sup> Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne. La partecipazione ai lavori del gruppo regionale o cantonale è compresa nel loro onere di lavoro.

### **Onere di lavoro del capogruppo, dell'operatore della differenziazione curricolare, dell'educatore e del logopedista**

**Art. 56a**<sup>57</sup> 1L'onere di lavoro del capogruppo è quello previsto per gli impiegati dello Stato.

2L'onere di lavoro dell'operatore della differenziazione, dell'educatore e del logopedista è quello previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale o cantonale.

### **Onere di lavoro delle altre figure professionali**

**Art. 56b**<sup>58</sup> Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili, l'attività rientra nel loro onere di lavoro mentre per il personale appositamente assunto il rapporto d'impiego è quello definito dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

## **CAPITOLO VII**

### **Valutazione e certificazione del lavoro scolastico**

#### **Valutazione iniziale e valutazione formativa**

**Art. 57** Le attività di valutazione iniziale e di valutazione formativa costituiscono aspetti pedagogici connessi con l'insegnamento e sono pertanto sviluppate nei programmi d'insegnamento.

#### **Valutazione sommativa**

**Art. 58** 1Alla fine del primo semestre, il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati da ogni allievo nei vari aspetti dell'apprendimento e del comportamento. Le modalità generali di stesura del rapporto semestrale sono definite dall'UIM con la collaborazione degli organi cantonali.

2Alla fine dell'anno scolastico, i docenti esprimono una sintesi del profitto finale conseguito da ogni allievo attraverso le note da 2 a 6; 4 è la nota di sufficienza; sono ammesse le note intermedie 4,5 e 5,5. È pure attribuita la nota concernente il comportamento.

3La nota delle materie in cui l'insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati.<sup>59</sup>

#### **Passaggio da una classe all'altra**

**Art. 59** 1Di regola un allievo è promosso alla classe successiva; sono tuttavia riservate le disposizioni concernenti l'ammissione ai corsi attitudinali o a corsi opzionali. In ogni modo è promosso l'allievo che presenta, al termine di una classe intermedia, note con non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2.<sup>60</sup>

2Il consiglio di classe, sentiti preliminarmente la famiglia e l'allievo, può decidere la ripetizione di una classe solo quando, cumulativamente:

- a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione della classe, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell'allievo;
- b) la ripetizione della classe risulti la soluzione più appropriata per permettere all'allievo di riprendere un corso di studi regolare.<sup>61</sup>

3La decisione di ripetizione può essere presa una sola volta nel quadriennio, riservate le disposizioni dell'art. 60. Una seconda ripetizione può essere decisa solo nel caso di assenze prolungate.<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Art. introdotto dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8. 2012 - BU 2012, 273.

<sup>58</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 273.

<sup>59</sup> Cpv. introdotto dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>60</sup> Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

<sup>61</sup> Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

<sup>62</sup> Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>4</sup>Per le decisioni di passaggio da una classe all'altra e di rilascio della licenza votano solo i docenti dei corsi frequentati dai singoli allievi; il docente che insegna più materie ha diritto ad un solo voto.<sup>63</sup>

<sup>5</sup>I docenti di sostegno pedagogico, i docenti o gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i docenti di lingua e integrazione partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi seguiti.<sup>64</sup>

### **Altri casi di ripetizione di classi**

**Art. 60** <sup>1</sup>Nel caso di promozione di classe con una o più insufficienze, i genitori possono chiedere di far ripetere la classe con motivazione scritta al consiglio di direzione, a cui spetta decidere.<sup>65</sup>

<sup>2</sup>Un allievo ammesso in III, senza la possibilità d'iscrizione ad almeno un corso attitudinale, può ripetere la II per decisione della famiglia.<sup>66</sup>

<sup>3</sup>Un allievo promosso dalla classe III o dalla classe IV senza insufficienze e con corsi di base può ripetere la stessa classe scegliendo due corsi attitudinali.<sup>67</sup>

<sup>4</sup>L'allievo che ripete la quarta classe, può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.

### **Certificazione**

**Art. 61** <sup>1</sup>La certificazione della frequenza scolastica e dei risultati ottenuti ha luogo tramite:

- a) l'attestato di fine anno scolastico, controfirmato da chi detiene l'autorità parentale, che comprende:
  - la descrizione del curriculum di formazione seguito durante l'anno,
  - le note sul profitto scolastico per materia e sul comportamento,
  - eventuali osservazioni complementari sul curriculum scolastico,
  - le decisioni relative alla promozione;
- b) il certificato di licenza dalla scuola media con l'indicazione, quando è il caso, del diritto d'accesso alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione;
- c) il certificato di frequenza della scuola media e di proscioglimento dall'obbligo scolastico per chi non ottiene il certificato di licenza.

<sup>2</sup>Il certificato di licenza dalla scuola media, firmato dal direttore d'istituto, è autenticato dal Dipartimento.

### **Frequenza della scuola media dopo il proscioglimento**

**Art. 62** Gli allievi prosciolti dall'obbligo scolastico che continuano a frequentare la scuola devono impegnarsi a una frequenza regolare, a un impegno costante e a un comportamento corretto.

### **Licenza dalla scuola media**

**Art. 63** <sup>1</sup>La licenza dalla scuola media è data agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie obbligatorie più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche sia di almeno 4.<sup>68</sup>

<sup>2</sup>Nei casi

- a) del cpv. 1, ma con la media inferiore a 4, oppure;
- b) di tre note 3 o di una nota 3 e una nota 2, indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere, a maggioranza, la licenza, alla condizione che il giudizio complessivo sull'attività scolastica dell'allievo sia positivo.<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>64</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>65</sup> Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 391; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>66</sup> Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472.

<sup>67</sup> Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 2000, 270.

<sup>68</sup> Cpv. modificato dal R 21.12.2004; entrata in vigore vedi nota a fine regolamento - BU 2004, 472; precedente modifica: BU 1996, 416.

<sup>69</sup> Cpv. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

### **Licenza per gli allievi esonerati da una o più materie d'insegnamento<sup>70</sup>**

**Art. 64** Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per esoneri come agli art. 48 e 55 del presente regolamento valgono le seguenti norme:

- a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette l'ottenimento della licenza;
- b) nel caso di esoneri o di frequenza delle attività proposte nell'ambito della differenziazione curricolare, attestata positivamente, il consiglio di classe può concedere la licenza a condizione che la somma delle note mancanti o di quelle insufficienti sia al massimo di tre;<sup>71</sup>
- c) nel caso di due o più esoneri sostituiti con la frequenza delle attività manuali proposte nell'ambito della differenziazione curricolare, la valutazione assegnata dal docente o dall'operatore della differenziazione curricolare, se positiva, compensa l'assenza di una nota.<sup>72</sup>

### **Iscrizione nelle scuole medie superiori senza esami d'ammissione**

**Art. 65<sup>73</sup>** 1Il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è concesso agli allievi licenziati dalla scuola media alle seguenti condizioni:

- a) media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche) di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
- b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco;
- c) avere ottenuto almeno il 4,5 in italiano.

<sup>2</sup>Nel caso in cui la media delle note di cui alla lettera a) sia inferiore a 4,65, ma comunque di almeno 4,5, il consiglio di classe può concedere il diritto valutando il profilo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

<sup>3</sup>Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco, ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e rispetta le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a) e c) ottiene il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione.

<sup>4</sup>Nel caso in cui la nota in italiano sia 4 e siano acquisite le altre condizioni previste ai punti a) e b) del cpv. 1, il consiglio di classe può concedere il diritto, valutando il profilo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

<sup>5</sup>Le deroghe di cui ai cpv. 2 e 4 non sono cumulabili. La decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nell'attestato di fine anno scolastico dell'allievo; le singole note non vengono modificate.

<sup>6</sup>Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori, secondo la frequenza dei corsi di latino e di francese e le note ottenute, è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

### **Iscrizione nelle scuole medie superiori con esami d'ammissione**

**Art. 66<sup>74</sup>** Gli allievi che non rispondono ai requisiti dell'art. 65 possono ancora iscriversi nelle scuole medie superiori tramite esame d'ammissione, secondo le norme previste da queste scuole.

### **Iscrizione nelle altre scuole postobbligatorie**

**Art. 67** Le norme per l'ammissione nelle altre scuole postobbligatorie, in particolare in quelle professionali, sono stabilite nei rispettivi regolamenti.

## CAPITOLO VIII

### **Comportamento degli allievi e provvedimenti disciplinari**

#### **Rispetto delle norme della vita d'istituto**

**Art. 68** Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle norme dell'istituto, in particolare al rispetto delle persone, delle attrezzature,

---

<sup>70</sup> Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>71</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 273.

<sup>72</sup> Lett. modificata dal R 18.6.2013; in vigore dal 21.6.2013 - BU 2013, 281; precedenti modifiche: BU 2000, 270; BU 2012, 273.

<sup>73</sup> Art. modificato dal R 30.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 305 e 372; precedente modifica: BU 2004, 472.

<sup>74</sup> Art. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.

dell'ambiente fisico e dei beni personali. I conflitti devono essere risolti attraverso pratiche educative fondate sui principi del diritto.

### **Interventi e sanzioni**

**Art. 69** <sup>1</sup>Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore ed educativo tra allievi e insegnanti e a un richiamo; in casi di una certa gravità devono esservi associati i genitori, il docente di classe e il direttore della scuola.

<sup>2</sup>Per mancanze disciplinari ripetute o gravi il consiglio di direzione può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto alla famiglia;
- b) obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
- c) obbligo di risarcire i danni arrecati;
- d) esclusione da uscite scolastiche e da altre iniziative particolari, sostituite da altra attività;
- e) sospensione dell'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni, con comunicazione all'UIM. Durante la sospensione la scuola può predisporre delle attività educative alternative.<sup>75</sup>

### **Provvedimenti disciplinari di competenza dell'UIM**

**Art. 70** <sup>1</sup>Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, l'UIM può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di vigilanza sui minorenni o di servizi specialistici.<sup>76</sup>

<sup>2</sup>La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dal consiglio di direzione, previo colloquio con la famiglia, in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico.

<sup>3</sup>Entro un tempo ragionevole, l'allievo ancora in età d'obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.

<sup>4</sup>L'UIM, su proposta del consiglio di direzione, può decretare l'esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.

<sup>5</sup>Contro le decisioni dell'UIM è data facoltà di reclamo.

## **CAPITOLO IX**

### **Licenza dalla scuola media per privatisti**

#### **Condizioni di ammissione**

**Art. 71** <sup>1</sup>Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso di alcun tipo di licenza di scuola media ticinese e che:

- a) risiedono nel Cantone;
- b) si trovano almeno nel sedicesimo anno di età.

<sup>2</sup>In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media nel Ticino nello stesso anno e in quello precedente.

<sup>3</sup>Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio Ufficiale almeno 6 mesi prima dell'esame. Gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.

<sup>4</sup>È richiesta una tassa d'esame, fissata dalla Divisione della scuola.

#### **Materie d'esame**

**Art. 72** <sup>1</sup>L'esame comporta prove in:

- italiano (scritto e orale);
- matematica (scritto e orale);
- inglese (orale; prova scritta in alternativa a quella di tedesco);
- tedesco (orale; prova scritta in alternativa a quella di inglese);
- storia e geografia (orale);
- scienze naturali (orale).<sup>77</sup>

<sup>2</sup>Per ogni materia gli esperti della scuola media elaborano un programma d'esame fondato sui contenuti essenziali dei programmi della scuola media.

#### **Organizzazione degli esami**

---

<sup>75</sup> Lett. modificata dal R 18.6.2013; in vigore dal 21.6.2013 - BU 2013, 281; precedenti modifiche: BU 2007, 641; BU 2009, 310.

<sup>76</sup> Cpv. modificato dal R 10.10.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 641.

<sup>77</sup> Cpv. modificato dal R 10.10.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 641.

**Art. 73** 1Gli esami hanno luogo annualmente in una sede di scuola media designata dall'UIM. L'organizzazione è affidata alla direzione, la quale istituisce un'apposita commissione d'esame. Di essa fanno parte il direttore e due docenti della sede per ogni materia d'esame.

2Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.

3Gli esperti della scuola media esercitano una funzione di supervisione per la preparazione delle prove e per la valutazione.

#### **Condizioni per l'ottenimento della licenza**

**Art. 74** 1Per l'ottenimento della licenza la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.

2La commissione d'esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due materie.

3Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta.

#### **Attestato di licenza**

**Art. 75** I candidati che soddisfano le condizioni sopra esposte ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza. Esso non consente di iscriversi direttamente nelle scuole medie superiori.

### **CAPITOLO X Disposizioni transitorie e finali**

#### **Diritto d'iscrizione nelle scuole medie superiori**

**Art. 76** 1Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, gli allievi licenziati dalla scuola media ottengono il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori se adempiono ai seguenti requisiti:

- a) ottenere una media di almeno 4,65 nelle materie obbligatorie con al massimo una insufficienza;
- b) aver frequentato i corsi 1 di matematica, francese e tedesco;
- c) aver frequentato con successo almeno una delle opzioni seguenti: italiano A, scienze naturali A, latino, inglese.

2Nel caso in cui la media di cui alla lettera a) del cpv. 1 sia inferiore a 4,65, ma sia tuttavia di almeno 4,5, il consiglio di classe può concedere il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori valutando il profilo complessivo delle note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni particolari.

3Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di inglese e le note ottenute è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 77** 1Il presente regolamento - unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti e di altri atti esecutivi - è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente con l'anno scolastico 1996-97, salvo le disposizioni dei capoversi seguenti.

2Il piano orario, come agli art. 21 e 22, entra in vigore nell'anno scolastico 1997-98 per le classi dalla I alla III, nell'anno scolastico successivo per tutte le classi. Nell'anno scolastico 1997-98, nella classe IV, le materie educazione visiva, educazione musicale e disegno tecnico sono poste in opzione (2 ore settimanali), con un totale di 33 ore d'insegnamento settimanali.

3L'art. 23 entra in vigore per la classe III a partire dall'anno scolastico 1997-98, per la classe IV dall'anno scolastico 1998-99.

4L'art. 50 e l'art. 66 entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1997-98.

5L'art. 37 cpv. 1 lett. d) e gli art. 51 e 65 entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1998-99.

Pubblicato nel BU 1996, 315.

**Regolamento  
della scuola media del 18 settembre 1996; modifica**

## Disposizione transitoria del R 21.12.2004

Entrata in vigore secondo il seguente calendario:

- 1) con l'anno scolastico 2004/05:
  - a) articoli 16 cpv. 2 classi I e II media; 21 cpv. 1 classi I e II media; 21 cpv. 2; 22 cpv. 2; 24 cpv. 1; 37 cpv. 2 classi I e II media; 50 cpv. 1, 4, 5; 51 cpv. 3, 4; 60 cpv. 2;
  - b) per le classi III e IV media restano in vigore gli attuali articoli 16 cpv. 2; 21 cpv. 1; 37 cpv. 2,
- 2) con l'anno scolastico 2005/06:
  - a) articoli 16 cpv. 2 classe III media; 21 cpv. 1 classe III media; 23 cpv. 1 classe III media; 23 cpv. 2; 37 cpv. 1, 2 classe III media; 51 cpv. 1 classe III media; 52 cpv. 1, 2 III media; 60 cpv. 3;
  - b) per le classi di IV media restano in vigore gli attuali articoli 16 cpv. 2; 21 cpv. 1; 23 cpv. 1; 37 cpv. 1, 2, 51 cpv. 1; 52 cpv. 1, 2.
- 3) con l'anno scolastico 2006/07:
  - a) articoli 16 cpv. 2 classe IV media; 21 cpv. 1 classe IV media; 23 cpv. 1 classe IV media; 23 cpv. 3; 37 cpv. 1, 2 classe IV media; 51 cpv. 1 classe IV media; 52 cpv. 1, 2 classe IV media; 63 cpv. 1 classe IV media; 65 cpv. 1, 3, 4 classe IV media.

## Regolamento

### della scuola media del 18 settembre 1996; modifica

(del 21 dicembre 2004)

### Norme provvisoriamente ancora in vigore come alla norma transitoria del R 21.12.2004 - BU 2004, 472.

– **Art. 16** 1...

<sup>2</sup>Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di un esame d'ammissione organizzato nella scuola d'arrivo. Le materie d'esame, oltre all'italiano e alla matematica, sono il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in quarta media. È ammessa una sola insufficienza.

3...

– **Art. 21** <sup>1</sup>Il piano orario settimanale è il seguente:

Materie	Classi				Opzioni IV
	I	II	III	IV	
Italiano	6	5	5	4	+ 2 (opzione 1)
Francese	4	2.5	3	2	
Tedesco	–	3	4	3	
Storia	2	2	2.5	2	
Geografia	2	2	2	2	
Matematica	5	5	5	5	
Scienze naturali	3	3	4	2	+ 2 (opzione 2)
Ed. visiva	2	2	2	–	2 (opzione 3)
Ed. musicale	2	2	1	–	
Ed. manuale e tecnica	2	2	–	–	
Ed. fisica	3	3	3	3	
Insegnamento religioso	1	1	1	1	
Ora di classe	1	0.5	0.5	1	
Opzione	–	–	–	–	2 (opzione 4)
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	

<sup>2</sup>Gli istituti, per decisione del consiglio di direzione, possono adottare una variante con 32 ore settimanali nel ciclo d'osservazione e 34 nel ciclo d'orientamento purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un'ora di italiano è spostata dalla I alla III classe e un'ora di educazione fisica è spostata dalla II alla IV classe.

3...

– **Art. 22** 1...

<sup>2</sup>Nel corso di scienze naturali della classe III è incluso il corso obbligatorio di educazione alimentare e cucina, per mezze sezioni (salvo per impedimenti d'ordine logistico), della durata di 12 settimane (48 ore in totale, comprese 2 ore settimanali fuori orario per i pasti). Le mezze sezioni libere sono impegnate nel laboratorio scientifico.

– **Art. 23**<sup>78</sup> 1Nelle classi III e IV, gli allievi possono scegliere, secondo le disposizioni degli art. 50, 51 e 52, i corsi attitudinali di matematica, francese e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi nei corsi attitudinali per un periodo di prova di 4 settimane al massimo in vista di un cambio di corso.

2Nella classe IV sono pure offerti, in forma di opzioni:

- a) corsi supplementari di italiano (opzione 1);
- b) corsi supplementari di scienze naturali (opzione 2);
- c) un corso, a scelta, di educazione visiva o musicale o di disegno tecnico (opzione 3);
- d) un corso, a scelta, di attività tecniche o artigianali o commerciali (opzione 4);
- e) il corso di inglese, sovrapposto alle opzioni 2 e 4.

3Il corso di latino inizia in III con 5 ore e continua in IV con 4 ore. Di regola, in III i latinisti sono esonerati da un'ora di italiano, da una di educazione fisica o di educazione visiva, da un'ora di francese e da una di tedesco; in IV, sono esonerati dall'opzione I e da un'ora di educazione fisica o dall'opzione 3. In entrambe le classi, un'ora è posta fuori orario.

– **Art. 24** 1L'ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei programmi d'insegnamento.

2...

– **Art. 37** 1Nelle classi III e IV i gruppi d'insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:

- a) insegnamento comune: massimo 23 allievi per gruppo, purché i gruppi comprendano mediamente almeno 16 allievi;
- b) corsi di matematica, francese e tedesco: massimo 18 allievi nei corsi di base, 25 nei corsi attitudinali;
- c) corsi di latino e inglese: massimo 25 allievi per gruppo;
- d) opzioni, ad esclusione di latino e inglese; ogni istituto ha diritto per la IV classe a un numero complessivo di ore calcolato secondo la seguente formula: (numero delle sezioni × 7) + 4.<sup>79</sup>

2L'insegnamento obbligatorio delle attività manuali e tecniche e di educazione alimentare ha luogo per mezze classi, salvo impedimenti di natura logistica.

### **Iscrizione ai corsi attitudinali in III**

– **Art. 50** 1L'iscrizione ai corsi attitudinali ha luogo alla fine della seconda classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

2...

3...

4Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe, su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.<sup>80</sup>

– **Art. 51** 1L'iscrizione nella IV classe ai corsi attitudinali di matematica, francese, tedesco e nel corso di latino può aver luogo se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto almeno la nota 4 nel corso attitudinale, o almeno la nota 5 nel corso di base corrispondente.

2...

3Per l'iscrizione al corso di inglese non è ammessa più di una insufficienza nelle materie obbligatorie.

4In casi particolari di allievi di lingua materna non italiana, il corso d'inglese può essere sostitutivo del corso di francese o di tedesco. La decisione spetta al consiglio di direzione.

– **Art. 52**<sup>81</sup> 1Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in francese, tedesco e matematica entro la fine di febbraio per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.

2Di regola la scelta delle opzioni è vincolante per l'intero anno scolastico.

– **Art. 60** 1...

<sup>78</sup> Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>79</sup> Lett. modificata dal R 6.7.1999; in vigore dal 9.7.1999 - BU 1999, 161.

<sup>80</sup> Cpv. modificati dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>81</sup> Art. modificato dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>2</sup>Un allievo ammesso in III, ma senza la possibilità d'iscrizione in almeno due corsi attitudinali, può ripetere la II per decisione della famiglia.

<sup>3</sup>Un allievo promosso dalla classe III o dalla classe IV senza insufficienze e con corsi di base può ripetere la stessa classe scegliendo due corsi attitudinali.<sup>82</sup>

4...

– **Art. 63** <sup>1</sup>La licenza dalla scuola media è data agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell'opzione 3. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie obbligatorie più la materia scelta nell'opzione 3 sia di almeno 4.<sup>83</sup>

2...

– **Art. 65** <sup>1</sup>Il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è concesso agli allievi licenziati dalla scuola media alle seguenti condizioni:

- a) media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la materia scelta nell'opzione 3) di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
- b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica, francese e tedesco;
- c) una nota sufficiente in almeno uno dei seguenti corsi opzionali: corsi supplementari di italiano e di scienze naturali, di latino e di inglese.

2...

<sup>3</sup>Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di francese o di tedesco, può ottenere il diritto se ha ottenuto almeno la nota 5 nel rispettivo corso di base e se sono rispettate le altre condizioni.

<sup>4</sup>Le possibilità di iscrizione nei diversi curricula delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di inglese e le note ottenute è regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

---

<sup>82</sup> Cpv. modificati dal R 11.7.2000; in vigore dal 14.7.2000 - BU 2000, 270.

<sup>83</sup> Cpv. modificato dal R 3.12.1996; in vigore dal 10.12.1996 - BU 1996, 416.